



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

N. Segretario Generale

Al Presidente della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense (CF)
Avv. Marco Ubertini

Al Presidente della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti (CNPADC)
Dr. Walter Anedda

Al Presidente della Cassa nazionale del
notariato
Notaio Francesco Maria Attaguile

Al Presidente della Cassa italiana di
previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAG)
Geom. Fausto Amadasi

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei medici e degli
odontoiatri (ENPAM)
Prof. Eolo Parodi

Al Presidente della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali (CNPR)
Rag. Paolo Saltarelli

Al Presidente della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza ingegneri e architetti
liberi professionisti (INARCASSA)
Arch. Paola Muratorio

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i consulenti del
lavoro (ENPACL)
Dr. Vincenzo Miceli



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

N. Segretario Generale

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
Dr. Emilio Croce

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei veterinari
(ENPAV)
On. Gianni Mancuso

Al Presidente dell'Istituto nazionale di
previdenza giornalisti italiani (INPGI)
Dr. Andrea Camporese

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura (ENPAIA)
Dr. Carlo Siciliani

Al Presidente della Ente nazionale di
assistenza degli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO)
Dr. Brunetto Boco

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei biologi
(ENPAB)
Prof. Sergio Nunziante

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli psicologi
(ENPAP)
Dr. Angelo Arcicasa

Al Presidente dell'Ente di previdenza dei
periti industriali e dei periti industriali
laureati (EPPI)
Dr. Florio Bendinelli

Al Presidente dell'Ente di previdenza e di
assistenza pluricategoriale (EPAP)
Dr. Arcangelo Pirrello



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

N. Segretario Generale

Al Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza della professione
infermieristica (ENPAPI)
Cav. Mario Schiavon

Al Presidente del Fondo nazionale di
previdenza per i lavoratori delle imprese di
spedizione, corrieri e delle agenzie marittime
(FASC)
Sig. Maurizio Dal Santo

Al Presidente dell'Opera nazionale di
assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI)
Dr. Aristide Paci

e, p.c., Al Presidente dell'Associazione degli enti
previdenziali privati (AdEPP)
avv. Maurizio de Tilla

Al Presidente del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale
Dr Alberto Brambilla

OGGETTO: redazione dei bilanci tecnici ad opera delle Casse e degli Enti di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103 del 1996.

Allo scopo di fornire indicazioni in merito alle modalità di redazione dei bilanci tecnici da parte delle Casse e degli Enti in indirizzo, gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza e di pervenire a una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei documenti medesimi, viene emanata la presente Circolare, che tiene conto di quanto emerso nel corso degli incontri tecnici svolti per risolvere le incertezze interpretative segnalate dagli stessi Enti in merito a talune disposizioni del DI 29.11.2007 ("Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria").

9



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Segretario Generale

1. Modalità di redazione del bilancio tecnico

Il DI 29.11.2007 stabilisce che il bilancio tecnico debba essere redatto sulla base dei criteri e parametri standard elencati nell'art. 3 dello stesso decreto. Il valore dei suddetti parametri è stato, da ultimo, esplicitato nella conferenza dei servizi del 26.6.2009. Per i parametri diversi da quelli indicati all'art. 3, è lasciata facoltà all'ente di formulare le ipotesi più aderenti alle proprie specificità, nel rispetto del principio generale di prudenzialità.

Tuttavia, l'art. 2 del DI consente all'ente di redigere il proprio bilancio tecnico anche derogando in tutto o in parte dai criteri e dai parametri indicati all'articolo 3, allorquando l'utilizzo di uno o più parametri standard risulti:

- a) non prudenziale rispetto alla reale situazione economico finanziaria dell'ente;
- b) non compatibile con le specificità oggettive dell'ente.

Nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più dei parametri standard, l'ente deve tuttavia fornire, in allegato al bilancio stesso:

- un'esauriente relazione che giustifichi l'adozione dei parametri specifici in sostituzione di quelli standard;
- una proiezione delle poste di bilancio effettuata sulla base dei parametri standard dalla quale si evidenzia, nella comparazione con il bilancio tecnico, l'effetto indotto dall'adozione dei parametri specifici.

Il bilancio tecnico di cui all'oggetto, è trasmesso entro il 30.11.2010 assumendo come base contabile il bilancio consuntivo di esercizio al 31 dicembre 2009.

2. Criteri per lo sviluppo dei redditi nel bilancio redatto sulla base dei criteri e parametri standard

Si ritiene necessario specificare che, ai fini della redazione del bilancio redatto sulla base dei criteri e parametri standard, fermo restando quanto stabilito dal ripetuto DI 29.11.2007, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo provvedimento si intendono soddisfatte a condizione che:

- il contingente dei contribuenti evolva in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva;
- il reddito medio imponibile evolva, in termini reali, sulla base del tasso di sviluppo della produttività.

Le suddette due ipotesi implicano che il monte redditi imponibile evolve in linea con il PIL o, alternativamente, che il monte redditi imponibile dell'ente resti una quota costante del PIL.

✓



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

W. Segretario Generale

3. Criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio nel bilancio tecnico

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui all'articolo 2 del DI 29.11.2007.

Tuttavia, si è convenuto in sede di incontri tecnici che il criterio di prudenzialità richiamato dallo stesso articolo 3, co. 1 lett. d) nonché la reale situazione dei mercati finanziari suggeriscono di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato.

Nelle relazioni allegare al bilancio tecnico, andranno specificati, con riferimento alla determinazione della redditività netta del patrimonio, i criteri di valutazione adottati per ciascuna classe di attività.

4. Criteri per la definizione dei costi di gestione nel bilancio tecnico

Nella redazione del bilancio tecnico per la valutazione dei costi di gestione si adottano i seguenti criteri:

- a) costi diretti connessi con la gestione del patrimonio: l'incidenza di tali costi, ivi compresi gli eventuali costi di selezione dei gestori professionali, va ricompresa nell'ambito della valutazione del tasso di rendimento del patrimonio;
- b) spese per il funzionamento della Cassa al netto delle voci di cui al punto a): vanno evidenziate nei prospetti previsti nel DI 29.11.2007 nella voce "spese di gestione".

Tale distinzione è finalizzata ad una migliore comprensione dell'andamento dei costi, in ragione della loro funzione; avendo l'articolazione dei costi qui proposta carattere generale, la stessa dovrà essere adottata anche nella eventuale redazione del "bilancio specifico".

5. Criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche

In apposito allegato, a soli fini informativi, è data separata evidenza di eventuali prestazioni non pensionistiche erogate. Nel caso siano in vigore specifiche contribuzioni per il finanziamento di tali prestazioni, le stesse dovranno essere riportate nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

M. Segretario Generale

Tale indicazione viene fornita in quanto appare opportuno evidenziare i costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni di tipo non pensionistico, che rientrano a pieno titolo nell'ambito dei compiti istituzionali degli Enti e delle Casse, tenendo conto, ai fini della loro valutazione, delle regole contenute negli Statuti e dei Regolamenti, che assumono particolare valenza per le prestazioni non pensionistiche degli enti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Francesco Verbaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verbaro', positioned below the typed name.